

**Causa C-186/19****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

26 febbraio 2019

**Giudice del rinvio:**

Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)

**Data della decisione di rinvio:**

22 febbraio 2019

**Ricorrenti:**

Supreme Site Services GmbH

Supreme Fuels GmbH &amp; Co KG

Supreme Fuels Trading Fze

**Resistente:**

Supreme Headquarters Allied Powers Europe

**Oggetto del procedimento principale**

Il procedimento principale è un procedimento per cassazione. La resistente in cassazione è un'organizzazione internazionale, la Supreme Headquarters Allied Powers Europe (in prosieguo: la «SHAPE»). Oggetto del procedimento principale è la domanda della SHAPE di revoca del sequestro conservativo presso terzi concesso da un giudice cautelare dei Paesi Bassi su fondi detenuti dalla SHAPE su un conto belga. Il giudice del rinvio esamina d'ufficio la propria competenza in questo procedimento.

**Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Il presente rinvio in forza dell'articolo 267 TFUE verte sull'interpretazione della nozione di «materia civile e commerciale», di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (in prosieguo anche: il «regolamento Bruxelles I-bis»)

e sulla portata dell'articolo 24, paragrafo 5, di detto regolamento vertente su «l'esecuzione delle decisioni». Le nozioni in parola sono esaminate in una situazione in cui un'organizzazione internazionale, in casu la SHAPE, ha presentato una domanda di revoca di un sequestro conservativo presso terzi, invocando a tal fine l'immunità dall'esecuzione.

### Questioni pregiudiziali

1(a). Se il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU 2012, L 351, pag. 1»), debba essere interpretato nel senso che un procedimento come quello a quo, nel quale un'organizzazione internazionale chiede (i) la revoca di un sequestro conservativo presso terzi imposto dalla controparte in un altro Stato membro, e (ii) un divieto alla controparte di imporre nuovamente un sequestro conservativo per gli stessi motivi e fonda le sue domande sull'immunità dall'esecuzione, deve essere considerato interamente o parzialmente come materia civile o commerciale, ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis.

1(b). Se nella risposta alla questione 1(a) abbia rilevanza, e in tal caso quale, la circostanza che il giudice di uno Stato membro ha concesso il sequestro per un credito vantato dalla controparte nei confronti dell'organizzazione internazionale, credito che in detto Stato membro è oggetto di un procedimento di merito vertente su un contenzioso contrattuale sul pagamento di carburanti forniti a favore di una missione di mantenimento della pace condotta da un'organizzazione internazionale collegata alla prima.

2(a). In caso di risposta affermativa alla questione 1(a), se l'articolo 24, parte iniziale e punto 5, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in un caso in cui il giudice di uno Stato membro abbia concesso un sequestro conservativo presso terzi e successivamente detto sequestro sia stato effettuato in un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il sequestro è effettuato abbiano la competenza esclusiva di conoscere di una domanda di revoca di detto sequestro.

2(b). Se nella risposta alla questione 2(a) abbia rilevanza, e in tal caso quale, la circostanza che l'organizzazione internazionale ha fondato la sua domanda di revoca del sequestro conservativo presso terzi sulla sua immunità dall'esecuzione.

3. Qualora nella risposta alla questione se si configuri materia civile o commerciale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, o, rispettivamente, alla questione se si configuri un credito rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 24, parte iniziale e punto 5, del regolamento n. 1215/2012, abbia rilevanza la circostanza che l'organizzazione internazionale ha fondato le sue domande sulla propria immunità dall'esecuzione, in che limiti il giudice adito sia tenuto a valutare se l'immunità dell'esecuzione sia stata fatta

valere a ragione, e se al riguardo valga la regola secondo cui egli deve tenere conto di tutti gli elementi a sua disposizione, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto, oppure se valga una regola diversa.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere**

Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 24, parte iniziale e punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercial (rifusione) (il regolamento Bruxelles I-bis)

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 La SHAPE è un'organizzazione internazionale, istituita con Protocollo del 28 agosto 1952 sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali creati in forza del Trattato dell'Atlantico del Nord (Protocol on the status of international military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty). A Brunssum (Paesi Bassi) è stabilito un quartier generale regionale, subordinato alla SHAPE, ossia lo Allied Joint Force Command Brunssum (in prosieguo: la «JFCB»).
- 2 Le resistenti per cassazione sono di seguito indicate congiuntamente come la ditta Supreme. La Supreme ha tra l'altro fornito carburanti alla SHAPE. In forza di una specie di accordo di amministrazione fiduciaria, definito l'«escrow agreement», per i pagamenti alla Supreme è stato aperto uno speciale escrow-account, gestito da un terzo (il conto di garanzia). A seguito degli audit finanziari effettuati presso di essa, la Supreme ha dovuto tra l'altro riaccreditarne su tale conto 122 milioni di USD. Il gruppo di imprese di cui la Supreme fa parte è sospettato di frode su larga scala riguardo alla fornitura di carburanti e al calcolo dei costi nel quadro della missione NATO ISAF in Afghanistan.
- 3 Alla fine del 2015 la Supreme ha citato in giudizio la SHAPE e la JFCB dinanzi al rechtbank Limburg (tribunale del Limburgo, Paesi Bassi). La Supreme chiedeva di dichiarare che essa aveva diritto al pagamento di diversi importi e che la SHAPE e JFCB erano tenuti a soddisfare detto pagamento attraverso il conto di garanzia. In via incidentale la SHAPE e la JFCB hanno chiesto che il rechtbank declinasse la propria competenza, invocando a tal fine l'immunità dalla giurisdizione. Tuttavia, con sentenza dell'8 febbraio 2017, il rechtbank si è dichiarato competente e la SHAPE ha impugnato detta sentenza.
- 4 Nel frattempo il giudice cautelare del rechtbank Limburg (tribunale del Limburgo) ha autorizzato la Supreme a procedere al sequestro conservativo su una parte del saldo detenuto sul conto di garanzia presso la banca BNP Paribas di Bruxelles (Belgio). Quindi la SHAPE, in un nuovo procedimento nel quale adesso vengono presentate questioni pregiudiziali, ha chiesto tra l'altro la revoca di detto sequestro conservativo presso terzi e un divieto alla Supreme di procedere nuovamente a

sequestro conservativo sul saldo del conto di garanzia. Il giudice cautelare ha accolto questa domanda, dopo di che il Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Corte d'appello di 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi) ha confermato detta decisione. La Supreme ha presentato ricorso per cassazione, non impugnando il giudizio della Corte d'appello che riconosceva la giurisdizione del giudice dei Paesi Bassi. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, l'articolo 27 del regolamento n. 1215/2012 gli impone di esaminare d'ufficio se nel caso di specie, in forza dell'articolo 24 del regolamento, la competenza esclusiva spetti a un giudice di un altro Stato membro.

- 5 Nel frattempo il giudice belga ha dato esecuzione a tale sentenza del giudice cautelare e alla successiva sentenza della Corte d'appello. Ciononostante la Supreme ha ancora interesse al suo ricorso per cassazione. Infatti il giudice cautelare non solo ha revocato il sequestro conservativo presso terzi, ma ha anche vietato alla Supreme di procedere nuovamente a sequestro conservativo sul conto di garanzia. La Corte d'appello ha confermato la sentenza del giudice cautelare in entrambi i punti, condannando la Supreme alle spese dell'impugnazione. La Supreme ha in ogni caso interesse al suo ricorso per cassazione nei limiti in cui detto ricorso verte sul divieto di procedere nuovamente a sequestro e sulla sua condanna alle spese dell'impugnazione.

#### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 6 A sostegno delle sue domande la SHAPE ha invocato tra l'altro l'immunità dall'esecuzione. Secondo il giudice del rinvio l'immunità invocata dalla SHAPE può costituire un dato rilevante nell'esame d'ufficio della competenza giurisdizionale.

#### **Breve esposizione della motivazione del rinvio**

- 7 Il giudice del rinvio constata che, in forza dell'articolo 27 del regolamento Bruxelles I-bis esso è tenuto ad accertare d'ufficio la propria competenza e la sua indagine non è limitata ai mezzi dedotti nel ricorso per cassazione (sentenza del 15 novembre 1983, Duijnste q.q./Goderbauer, 288/82, ECLI:EU:C:1983:326, punto 15).
- 8 A tal fine esso deve accertare se l'articolo 24, parte iniziale e punto 5, del regolamento Bruxelles I-bis, che verte sull'«esecuzione delle decisioni», per cui hanno competenza esclusiva le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l'esecuzione, riguardi anche la domanda della SHAPE di revoca del sequestro conservativo presso terzi. In caso di risposta affermativa a detta questione, i giudici belgi hanno competenza esclusiva a conoscere della domanda di revoca della SHAPE, atteso che la Supreme ha effettuato il sequestro conservativo presso terzi presso la banca BNP Paribas a Bruxelles. Detta questione è preceduta dalla questione se la domanda di revoca del sequestro conservativo presso terzi rientri nell'ambito di applicazione sostanziale

del regolamento Bruxelles I-bis. Atteso che la SHAPE ha fondato le sue domande sulla circostanza che essa gode di immunità dall'esecuzione, si pone la questione se, e eventualmente in che misura, il presente procedimento rientri nella materia civile o commerciale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento. Entrambe le questioni possono dare ragionevolmente adito a dubbi, cosicché occorre presentare questioni pregiudiziali.

- 9 La Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») ha pronunciato diverse sentenze che sono rilevanti per la questione se il caso di specie rientri nella materia civile o commerciale. Tale nozione è una nozione autonoma di diritto dell'Unione che deve essere interpretata facendo riferimento agli obiettivi e all'impianto sistematico del regolamento Bruxelles I-bis e ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. Per determinare se una materia sia o meno civile o commerciale, è necessario esaminare gli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa o l'oggetto della lite. Anche controversie tra un'autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possono rientrare nella materia civile o commerciale, ma ciò non avviene qualora l'autorità pubblica agisca nell'esercizio della sua potestà d'imperio. Al fine di determinare se ciò avvenga, occorre esaminare il fondamento e le modalità d'esercizio dell'azione (v. tra l'altro sentenze del 12 settembre 2013, *Sunico*, C-49/12, ECLI:EU:C:2013:545, punti 33-35; del 23 ottobre 2014, *flyLal*, C-302/13, ECLI:EU:C:2014:2319, punti 26 e 30, e del 9 marzo 2017, *Pula Parking*, C-551/15, ECLI:EU:C:2017:193, punti 33-34).
- 10 Nel caso di specie la SHAPE ha fondato la sua domanda sull'immunità dall'esecuzione. Ciò pone la questione se detto ricorso all'immunità dall'esecuzione sia rilevante per stabilire in che misura le domande della SHAPE rientrino nell'ambito di applicazione sostanziale del regolamento Bruxelles I-bis. È ipotizzabile che la SHAPE, a causa del suo ricorso all'immunità dall'esecuzione, agisca nell'esercizio di pubblici poteri, ai sensi del punto 9. Su questo punto verte la questione 1(a).
- 11 Qualora per rispondere alla questione se si configuri materia civile o commerciale sia rilevante la circostanza che la SHAPE ha fondato le sue domande sull'immunità dall'esecuzione, si pone la questione in che limiti il giudice adito sia tenuto a valutare se l'immunità sia stata fatta valere a ragione. Si pone anche la questione se a tal riguardo valga la regola che il giudice deve tenere conto di tutti gli elementi a sua disposizione, compresa la contestazione del ricorso ad opera della Supreme (sentenza del 16 giugno 2016, *Universal Music/Schilling*, C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449, punto 46), oppure una regola diversa. Su questo punto è stata formulata la questione 3. Inoltre non è chiaro se ai fini della risposta alla questione 1(a) abbia rilevanza, ed eventualmente quale, la circostanza che il sequestro è stato autorizzato per un credito vantato dalla Supreme nei confronti della SHAPE relativo al pagamento di carburanti forniti a favore della missione NATO ISAF in Afghanistan, credito sul quale verte il procedimento di merito. Questo è l'oggetto della questione 1(b).



- 12 L'articolo 24, parte iniziale e punto 5, del regolamento Bruxelles I-bis stabilisce che «in materia di esecuzione delle decisioni» hanno competenza esclusiva le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l'esecuzione. Si pone la questione se la revoca di un sequestro conservativo presso terzi effettuato con l'autorizzazione del giudice possa essere qualificato come l'esecuzione di una siffatta decisione e se una domanda di revoca di un sequestro conservativo presso terzi rientri pertanto nell'ambito di applicazione di detta disposizione di attribuzione di competenza esclusiva.
- 13 Per una risposta negativa fa propendere l'interpretazione restrittiva che secondo una giurisprudenza costante della Corte deve essere data alle disposizioni di attribuzione di competenza esclusiva dell'(attuale) articolo 24 del regolamento Bruxelles I-bis (v. ad esempio la sentenza del 26 marzo 1992, Reichert II, C-261/90, ECLI:EU:C:1992:149, punto 25).
- 14 Tuttavia si può anche ipotizzare che una domanda di revoca di un sequestro conservativo rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 24, parte iniziale e punto 5, del regolamento Bruxelles I-bis. Questa interpretazione si ricollega alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale procedimenti che hanno una stretta connessione con il procedimento di esecuzione rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 24, parte iniziale e punto 5, del regolamento Bruxelles I-bis (v. sentenza del 4 luglio 1985, AS-Autoteile/Malhé, 220/84, ECLI:EU:C:1985:302, punto 12). Su ciò verte la questione 2(a).
- 15 Per la questione 2(a) può essere rilevante che la SHAPE ha fondato la sua domanda di revoca del sequestro conservativo presso terzi sulla propria immunità dall'esecuzione. Si può infatti presumere che le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è stato effettuato un sequestro conservativo a carico di un'organizzazione internazionale si trovano nella posizione migliore per valutare se detto sequestro sia incompatibile con l'immunità dall'esecuzione di cui un'organizzazione internazionale gode in forza di un trattato che è vincolante per detto Stato membro, oppure in forza del diritto internazionale non scritto (che vale anche per tale Stato membro). Su questo punto verte la questione 2(b). Qualora per rispondere a detta questione sia rilevante la circostanza che la SHAPE ha fondato la sua domanda di revoca del sequestro conservativo presso terzi sulla propria immunità dall'esecuzione, anche per questo aspetto è rilevante la summenzionata questione in che misura il giudice adito sia tenuto a valutare se l'immunità sia stata fatta valere a ragione, e se al riguardo valga la regola menzionata al precedente punto 11. La questione 3 concerne parimenti tale punto ed è dunque rilevante sia per la questione 1(a), vertente sull'interpretazione della nozione «materia civile o commerciale», sia per la questione 2(a), che verte sull'ambito di applicazione dell'articolo 24, parte iniziale e punto 5, del regolamento Bruxelles I-bis, relativo all'«esecuzione delle decisioni».